



COMUNE DI GAMBOLO'

Provincia di Pavia

Data stampa 30-06-2021

COPIA
Codice Comune: 11205

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 30-06-2021

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)- APPROVAZIONE

Adunanza Pubblica, sessione Ordinaria, Prima convocazione

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 09:00 in questo Comune, convocatosi il Consiglio Comunale a cura del Presidente GIUSEPPE EUSEBIO MAGNANI, con avviso scritto che è stato consegnato a norma di legge, come risulta da sua dichiarazione, si è riunito il Consiglio Comunale, in Videoconferenza ai sensi dell'art.73 del D.L. n.17 Marzo 2020, sotto la presidenza del PRESIDENTE DEL C.C. GIUSEPPE EUSEBIO MAGNANI

Risultano

Costantino Antonio	P
PRE CERUTI ANNA MARIA LUISA	P
LEZZI MARCO	P
GAGLIAZZI NATALINO	P
VIOLA MARGHERITA	P
FRANCHINI ANDREA ROMANO	A
SCARCELLA ANTONIO	A
Bologna Helena	P
BELTRAMINI ELENA	A
SONSO GNO MASSIMILIANO	A
MAZZUCCO DAVIDE	A
MAGNANI GIUSEPPE EUSEBIO	P
NAI ELENA	A

Assessori Esterni

Con l'intervento del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Angela Maria Natale.

Il Presidente, premesso che essendo i Consiglieri Comunali assegnati al Comune in numero di 13 ed i presenti in numero di 7, l'adunanza è legale ai sensi del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla seguente proposta, che è stata notificata ai consiglieri nei modi di legge e da ventiquattro ore depositata nella sala delle adunanze.

CITTA' DI GAMBOLO' – Delibera di C.C. N. 33 DEL 30-06-2021

Viene illustrata l'unita relazione-proposta che, unitamente ai pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del vigente T.U.E.L., forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente il Presidente invita i Consiglieri a formulare i propri interventi su questo punto.

Il Sindaco, Dott. Antonio Costantino, illustra la proposta di deliberazione di cui al punto 6) dell'OdG " *Modifiche al Regolamento per l'applicazione del Tributo Sui Rifiuti (Tari)- Approvazione* " dando lettura di un documento – Intervento del Sindaco All.1, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Non essendovi altri interventi da parte dei Consiglieri Comunali,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Passa a votazione che, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Costantino Antonio	Presente in videoconferenza	Favorevole
PRE CERUTI ANNA MARIA LUISA	Presente in videoconferenza	Favorevole
LEZZI MARCO	Presente in videoconferenza	Favorevole
GAGLIAZZI NATALINO	Presente in videoconferenza	Favorevole
VIOLA MARGHERITA	Presente in videoconferenza	Favorevole
FRANCHINI ANDREA ROMANO	Assente	
SCARCELLA ANTONIO	Assente	
Bologna Helena	Presente in videoconferenza	Favorevole
BELTRAMINI ELENA	Assente	
SONSO GNO MASSIMILIANO	Assente	
MAZZUCCO DAVIDE	Assente	
MAGNANI GIUSEPPE EUSEBIO	Presente in videoconferenza	Favorevole
NAI ELENA	Assente	

Per un totale di:

- Voti Favorevoli 7

- Voti Contrari 0
- Astenuti 0

Visto il risultato della votazione

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione di cui in premessa che, unitamente ai pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000, costituisce la presente deliberazione

Di dichiarare, con separata e successiva votazione, la presente deliberazione, stante l'urgenza ed i seguenti risultati della votazione, immediatamente eseguibile:

Costantino Antonio	Presente in videoconferenza	Favorevole
PRECERUTI ANNA MARIA LUISA	Presente in videoconferenza	Favorevole
LEZZI MARCO	Presente in videoconferenza	Favorevole
GAGLIAZZI NATALINO	Presente in videoconferenza	Favorevole
VIOLA MARGHERITA	Presente in videoconferenza	Favorevole
FRANCHINI ANDREA ROMANO	Assente	
SCARCELLA ANTONIO	Assente	
Bologna Helena	Presente in videoconferenza	Favorevole
BELTRAMINI ELENA	Assente	
SONSOGNO MASSIMILIANO	Assente	
MAZZUCCO DAVIDE	Assente	
MAGNANI GIUSEPPE EUSEBIO	Presente in videoconferenza	Favorevole
NAI ELENA	Assente	

Per un totale di:

- Voti Favorevoli 7
- Voti Contrari 0
- Astenuti 0

Si da atto che tutti gli interventi dei Consiglieri Comunali inerenti il presente argomento sono integralmente conservati in apposito file audio agli atti del Comune.



Comune di Gambolò

Provincia di Pavia

SERVIZIO: SERVIZIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)- APPROVAZIONE

VISTO l'art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

CONSIDERATA la necessità di rivedere l'attuale assetto regolamentare del Comune di Gambolò costituito dal Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI) approvato contestualmente ai Regolamenti per l'applicazione dell'Imposta Unica Municipale e del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) nell'ambito della disciplina dell'Imposta Unica Comunale abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2020;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a norma dell'articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: *"1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali*

applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

CONSIDERATO che alla luce della esperienza applicativa si rende opportuno disporre di un documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più agevole attuazione anche per gli uffici;

RILEVATA l'utilità di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge più recente anche al fine di non generare potenziali fraintendimenti per i contribuenti e gli operatori comunali dovuti ad una mancata corrispondenza tra normativa in vigore e contenuti del Regolamento;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 08/09/2014 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 18 del 24/03/2016 e deliberazione C.C. n. 9 del 22/03/2018;

VISTO il Regolamento Generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 13/04/2021 di approvazione del Regolamento Generale delle entrate e degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario;

VISTE le Deliberazioni 443/2019/R/Rif e 444/2019/R/Rif emanate in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con le quali è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario e sono state definite le disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti;

VISTI gli articoli 1, commi 9 e 10 e 3 comma 12 del Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 che ha apportato rilevanti modifiche al Decreto Legislativo n. 152/2006 (T.U.A.) in particolare con riferimento agli articoli 183 e 184 e 238;

CONSIDERATO che occorre recepire la disciplina introdotta dal Decreto di cui al punto precedente all'interno del Regolamento Comunale con particolare riferimento alla classificazione dei rifiuti urbani e speciali, al fine di rivedere la classificazione dei rifiuti così come aggiornata, a seguito dell'abrogazione della potestà dei Comuni di provvedere all'assimilazione dei rifiuti speciali, e di introdurre la facoltà per le utenze non domestiche produttive di rifiuti urbani di avviare al recupero le stesse avvalendosi di soggetti differenti dal Gestore del servizio pubblico, con ricadute sul trattamento tributario in simili circostanze;

VISTA la Circolare del Ministero della Transizione Ecologica emanata in data 12 aprile 2021 avente ad oggetto: "*D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI di cui all'art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*";

RILEVATO che non è stata variata la norma disciplinante la TARI (art. 1 L. 147/2013, commi 639 e seguenti) la quale pertanto riporta ancora specifici rimandi alla disciplina dei rifiuti assimilati, che come visto sopra costituiscono categoria non più in vigore, e che in conseguenza a ciò si è reso

indispensabile apportare numerose modifiche al testo regolamentare finalizzate allo stralcio di tali definizioni;

VISTO che alla luce dell'articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 160/2019 sono stati istituiti il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il Canone mercatale, si rende opportuno modificare la disciplina relativa alla TARI giornaliera con particolare riferimento all'esclusione delle utenze che occupano aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale;

CONSIDERATO che l'articolo 1 comma 48 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha confermato la riduzione del tributo nella misura di due terzi, introdotta dall'articolo 9-bis della Legge 47/2014, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodata d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, mutando tuttavia i requisiti per beneficiare di detta riduzione, tra i quali quello relativo all'iscrizione all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE);

OSSERVATO che l'articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 69 del 21/05/2021, ha stabilito che la disciplina di cui all'articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006 decorre dal 1° gennaio 2022, fissando al 30 giugno di ciascun anno con effetto a decorrere dall'anno successivo, il termine per dichiarare la scelta di avvalersi di tale facoltà, ad eccezione dell'anno in corso in cui rimane fermo il termine del 31 maggio;

RITENUTO tuttavia di differire, per l'anno in corso, al 31 luglio 2021 il termine del 31 maggio sopra richiamato al fine di permettere alle utenze non domestiche interessate di prendere visione della disciplina introdotta con il Regolamento oggetto di modifica;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;

VISTO l'articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021 che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021;

OSSERVATO che l'articolo 3, comma 2 del D.L. 56/2021 ha ulteriormente prorogato al 31 maggio il termine per approvare il bilancio di previsione 2021;

OSSERVATO che l'articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 ha stabilito che: "*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021*";

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: "*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*";

VISTO l'articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone "*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: "*Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno*";

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 "*1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla*

Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”;

Dato atto che sulla presente proposta sarà acquisito il parere espresso dall'Organo di revisione per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti la TARI di cui alla L. 147/2013 e smi, alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi da 158 a 171, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

SI PROPONE

1. di approvare le modifiche al “Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)”, come dettagliate nella versione di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che a seguito delle modifiche su approvate il regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti viene riformulato nel testo di cui all'allegato B;

2. di stabilire che il Regolamento così come modificato ai sensi del punto 1, avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, in base a quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 e che per la regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si potrà fare riferimento, laddove compatibili con l'attuale dettato normativo e non superate dalle prescrizioni regolamentari in allegato, alle disposizioni contenute nei precedenti regolamenti;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

4. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

5. di dichiarare l'atto conseguente alla presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134 c. 4 del D.Lgs.vo n. 267/2000.

Gambolò, lì 24-06-2021

L'ASSESSORE PROPONENTE
F.to Costantino Antonio

PARERE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE **OGGETTO:**
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)- APPROVAZIONE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con Dlgs 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE.

Il Responsabile di Servizio
F.to RAG. Angela Scaglione

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con Dlgs 267/2000 e dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, si esprime il seguente parere in ordine alla Regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria della proposta di deliberazione sottoposta al CONSIGLIO COMUNALE.

PARERE Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RAG. Gabriella Moschino

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO GIUSEPPE EUSEBIO MAGNANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Angela Maria Natale

=====

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della Deliberazione sopraesesa, è pubblicata all'Albo Pretorio dal ove
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Angela Maria Natale

=====

Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai
Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art.125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, N.267.

=====

Copia conforme all'originale.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angela Maria Natale

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

A sensi dell'art. 124 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 si certifica che la su estesa deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data e che diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, D.Lgs 267/2000, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa F.TO Angela Maria Natale